



RENDE CALCIO 1968 SRL

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

- PARTE GENERALE -

Aggiornata al 25 giugno 2019





INDICE

PARTE GENERALE

1. Premessa
2. Termini e definizioni

CAPITOLO 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il D.lgs. n. 231 del 2001
 - 1.1.1. *Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa*
 - 1.1.2. *Il regime sanzionatorio*
 - 1.1.3. *Le fattispecie di reato*
 - 1.1.4. *Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231*
 - 1.1.5 *Il contenuto del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001*
 - 1.1.6 *Il modello organizzativo 231/2001 nelle società calcistiche (con espresso riferimento al Codice di Giustizia sportiva - art. 7 - ed allo Statuto della FIGC - art. 7)*



CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

- 2.1 Presentazione della società RENDE CALCIO 1968 SRL
- 2.2. Amministrazione della società calcistica

CAPITOLO 3

ADOZIONE DEL MODELLO

- 3.1 Obiettivi e Campo di Applicazione
 - 3.1.1. *Impegno della direzione*
- 3.2 I destinatari del Modello
- 3.3 La funzione del modello organizzativo
- 3.4 Realizzazione del Modello
- 3.5 Struttura del Modello
- 3.6 Risorse umane
- 3.7 Infrastrutture
- 3.8 Ambiente di lavoro
- 3.9 Risorse Finanziarie
- 3.10 Gestione dei fornitori
- 3.11 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni

CAPITOLO 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

- 4.1 Il codice etico della società RENDE CALCIO 1968 SRL
- 4.2 Il sistema organizzativo societario
- 4.3 Processi sensibili



4.4 Le politiche e le procedure societarie

4.5 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati

CAPITOLO 5

ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Premessa

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza - Nomina e revoca

5.3 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza

5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

5.4.1 Aggiornamento

5.4.2 Verifiche e controlli

5.4.3 Formazione

5.4.4 Violazione e sanzioni

5.4.5 Reporting

5.4.6 Poteri dell'OdV

5.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 6

SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Selezione del personale

6.2 Formazione del personale

6.3 Selezione dei collaboratori esterni

6.4 Informativa ai collaboratori esterni

6.5 Obblighi di vigilanza



CAPITOLO 7

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Flussi informativi privilegiati

7.2 Segnalazioni da parte di esponenti della società o da terzi.

Whistleblowing

7.2.1 Modalità delle segnalazioni

CAPITOLO 8

SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti

8.3 Misure nei confronti dei dirigenti, allenatori, preparatori atletici e calciatori

8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori

8.3.2 Misure per i calciatori

8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

8.5 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

8.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

8.7 Accertamento delle violazioni



RENDE CALCIO 1968 SRL

Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo

ex Dlgs 231/2001

PARTE GENERALE





1. PREMESSA

La società RENDE CALCIO 1968 SRL adotta il presente “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” (di seguito “Modello Organizzativo” oppure semplicemente “Modello”) ex D.Lgs. n. 231/2001 al fine di svolgere attività di prevenzione rispetto ad illeciti di natura penale e sportiva.

Il Modello si compone di una **Parte Generale**, contenente disposizioni comuni a tutti i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001, ed una **Parte Speciale** suddivisa in sezioni, ciascuna delle quali raccoglie la specifica disciplina applicabile per gruppi di illeciti aventi caratteristiche comuni.

Il documento si avvale, inoltre, di tre **allegati**: 1) Registro degli aggiornamenti; 2) Clausole contrattuali; 3) Infrastrutture.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Analisi dei rischi. Attività di analisi specifica dell'organizzazione finalizzata a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati.

Attività sensibili (o Processi Sensibili): Le attività svolte dalle funzioni aziendali della società che, per la loro particolare tipologia, possono dare origine alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Audit del sistema di gestione. Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato, realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione.



Azione correttiva. *Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare le cause di una non conformità rilevata.*

Azione preventiva. *Insieme di attività coordinate aventi lo scopo di eliminare la causa di una non conformità potenziale.*

Cliente. *Persona fisica/persona giuridica (società, ente, istituzione, organizzazione, etc.) che riceve prodotti o servizi.*

Codice Etico. *Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei confronti dei soggetti terzi interessati (quali ad esempio dipendenti, clienti, fornitori, etc.) e finalizzati a promuovere, raccomandare o vietare determinati comportamenti oltre ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.*

Collaboratori. *Tipologia di destinatari del Modello che comprende gli amministratori, gli organi di controllo, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti ed i partner a qualunque titolo della società.*

Decreto Legislativo 231 / 2001. *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Documentazione. *Qualsiasi informazione scritta, illustrata o registrata, che descriva, definisca, specifichi, documenti o certificati attività, prescrizioni, procedure o risultati aventi attinenza con la prevenzione dei reati.*

Fornitore. *Persona fisica/persona giuridica (società, ente, istituzione, organizzazione, etc.) che fornisce un prodotto o servizio.*

Istruzione. *Informazione documentata intesa a fornire concisamente disposizioni sulle modalità di esecuzione di una determinata attività.*

Linee Guida. *Si prendono a riferimento Le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria.*



Miglioramento continuo. Processo del sistema di gestione per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica dell'organizzazione.

Modello Organizzativo. Insieme delle strutture, delle responsabilità, delle modalità di espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati e attuati tramite le quali si espletano le attività caratteristiche dell'organizzazione.

Non conformità. Mancato soddisfacimento di requisiti specificati.

Organi Sociali. Si intendono i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Organizzazione. Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione - ovvero loro parti o combinazioni in forma associata o meno - avente natura pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa e che stia implementando ed efficacemente attuando il presente Modello Organizzativo.

Organo di vigilanza e controllo. L'Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs 231/2001.

P.A.. L'accezione si riferisce alla Pubblica Amministrazione, ai pubblici ufficiali ed ai soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pericolo. Fonte, situazione o atto che può provocare la commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Politica per la prevenzione dei reati. Obiettivi e indirizzi generali di un'organizzazione per quanto riguarda la prevenzione dei reati, espressa in modo formale dalla direzione.



Procedura documentata. Documento che descrive le responsabilità, le attività e come queste devono essere svolte. Tale documento va predisposto, approvato, attuato e aggiornato.

Processo. Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.

Protocollo. Metodo specificato per svolgere un'attività o un processo.

Riesame. Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia a conseguire gli obiettivi prestabiliti.

Rischio. Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Rischio accettabile. Rischio che può essere ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione con riferimento agli obblighi di legge e a quanto espresso nel SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Società. La società RENDE CALCIO 1968 SRL.

Sistema disciplinare (SD). Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs 231/2001

Soggetti in posizione apicale. I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.Lgs 231/2001.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione. I soggetti di cui all'art. 5 lett. b) del D.Lgs 231/2001.

Stakeholders. Gli azionisti, gli amministratori, gli organi di controllo, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti, i clienti, i fornitori e i partner della società. Con accezione maggiormente allargata, si intendono come stakeholders tutti quei singoli gruppi,



nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività della società.







CAPITOLO 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. IL D.LGS N.231 DEL 2001.

1.1.1. Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti ed i principi fondamentali della normativa.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - per la prima volta nel nostro ordinamento statale - ha introdotto la possibilità di riconoscere la responsabilità in sede penale per gli enti (organizzazioni), in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito, se questo avviene a “vantaggio” dell’organizzazione oppure anche solamente “nell’interesse” della stessa.

L’individuazione di tale “vantaggio” prevede un’attività di valutazione svolta in un’ottica *ex post*, ovvero finalizzata a verificare se la società si sia effettivamente avvantaggiata del fatto commesso dal collaboratore (ottenendo, ad esempio, un risultato che altrimenti non avrebbe ottenuto oppure solo ottenendolo con maggiore facilità o celerità, acquisendo un vantaggio di tipo qualitativo oppure anche quantitativo).

L’individuazione di un “interesse” prevede, invece, un’attività valutativa in una prospettiva *ex ante*, cioè tesa a verificare - nella posizione dell’ente prima della commissione del fatto - se ed in che misura lo stesso avrebbe avuto un interesse alla sua commissione.



Ai fini di tale valutazione, il reato può essere commesso tanto da soggetti in posizione apicale quanto da soggetti sottoposti all'altrui direzione, con inclusione anche di soggetti non necessariamente presenti nell'organigramma, quali ad esempio consulenti o procacciatori.

Per **soggetti apicali** si intendono tutti coloro che rivestono funzioni che comportino ruoli di rappresentanza, di amministrazione oppure di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Per **sottoposti** si intendono - in via residuale - tutti i collaboratori dell'ente che non rivestono la precitata posizione apicale.

Ovviamente, tale distinzione comporta l'applicazione di un diverso criterio di responsabilità in capo all'ente per la presenza di personale in posizione apicale oppure di quello in posizione subordinata. In caso di fatto posto in essere da soggetti all'apice dell'ente, quest'ultimo non risponde se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato.

Il comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 - con una sostanziale inversione dell'onere probatorio - prevede che **l'ente fornisca la prova che l'organo dirigente ha adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a tal fine, di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sull'osservanza del *compliance program* e che tale controllo sia stato adeguato.** Infine occorre che il reato costituisca il frutto dell'iniziativa personale di un vertice infedele, per essersi fraudolentemente sottratto alla vigilanza esercitata.



Quanto ai subordinati, l'ente è ritenuto responsabile se la realizzazione del fatto è stata resa possibile dall'**inosservanza di obblighi di direzione o di vigilanza**, vale a dire, nel caso di società negligente, soprattutto nel controllo. Differentemente dall'ipotesi di coinvolgimento della figura apicale, in questo caso l'onere della prova cade su chi esercita l'incolpazione e non sull'ente.

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001), se i collaboratori autori del fatto illecito hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ampliamento della responsabilità è finalizzato a coinvolgere nella sanzione conseguente alla commissione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci. Questi ultimi, prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni, non subivano alcuna conseguenza derivante dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori o dipendenti.

Il principio di personalità della responsabilità penale - di cui al noto brocardo latino "*societas delinquere non potest*" - lasciava indenni questi ultimi da conseguenze sanzionatorie che non fossero quelle aventi natura risarcitoria (risarcimento del danno, coperto il più delle volte da garanzie assicurative).

Sul piano delle conseguenze penali, infatti, si noti come solo per pochi casi (si prendano gli artt. 196 e 197 c.p.) è prevista un'obbligazione civile (multe o ammende), in caso d'insolvibilità dell'autore materiale del fatto.

L'impatto innovativo della normativa è notevole, in quanto coinvolge l'organizzazione - ed i soci prima totalmente estranei - in procedimenti penali per reati commessi a vantaggio o nell'interesse dell'organizzazione stessa. Ciò, viene a comportare un grandissimo



interesse per tutti i soggetti coinvolti nelle situazioni patrimoniali dell'organizzazione, sul processo di controllo della regolarità e della legalità della gestione sociale.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/01 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi ricollegabili a:

- verifica periodica ed eventuale modifica del modello nel caso in cui si manifestino violazioni significative violazioni delle prescrizioni oppure nel caso in cui intervengano mutamenti nell'organizzazione e nelle attività;
- definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (si veda quanto previsto nel sistema disciplinare adottato).

1.1.2. Il regime sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto richiamato, sono individuate come sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato:

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Stabilite con il criterio "*per quote*" ed in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche della società (sempre applicate, ex art.10 del Decreto, per l'illecito amministrativo dipendente da reato), esse vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, con un minimo di *Euro 258,23*



ed un massimo di Euro 1.549,37 e, inoltre, con impossibilità di pagamento in misura ridotta.

In particolare, le **sanzioni interdittive** - *L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi* - hanno ad oggetto specifiche attività a cui si riferisce l'illecito dell'ente e si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dallo stesso Decreto.

Entrando nello specifico, le pene interdittive sono subordinate alla ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Seppure in forma meno immediate di quelle pecuniarie, le misure interdittive - specie per organizzazioni di grandi dimensioni - possono generare perdite economiche indirette di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

1.1.3. Le fattispecie di reato.

Nell'ampio quadro normativo tratteggiato dalla disposizione che qui si analizza, occorre specificare che la società non risponde



indistintamente per la commissione di tutti i reati previsti dal codice penale e dalle altre fonti del diritto penale, ma per i soli reati tassativamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, i quali sono a tal fine definiti “reati- presupposto”.

Solo la commissione, da parte di un preposto dell'ente di uno dei “reati - presupposto” indicati nel decreto legislativo - e sempre che sia ravvisabile il parimenti e contemporaneo “interesse” o “vantaggio” dell'ente stesso - potrà portare ad una chiamata di responsabilità della “societas”, oltre all'autore materiale del fatto.

Il Decreto - che all'atto di entrata in vigore disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti ed aveva attenzione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione previsti agli artt. 24 e 25 - ha visto progressivamente ampliato il catalogo dei cosiddetti reati-presupposto attraverso successivi interventi legislativi di integrazione.

Attualmente le fattispecie di reato oggi suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società, sono espressamente richiamate dagli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis 1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies e 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies e 25-duodecies del D.lgs. 231/01, nonchè dalla L.146/2006 e dal D.lgs. 58/1998 (TUF).

Nella Parte Speciale, il presente Modello Organizzativo consta di una serie di sezioni, ciascuna relativa a gruppi di reati indicati dal D.Lgs. n. 231/2001.

1.1.4. Esonero della responsabilità dell'ente: il modello organizzativo 231.

La ratio del provvedimento resta, però, quella di prevedere la possibilità per l'organizzazione di sottrarsi totalmente o parzialmente



all'applicazione delle previste sanzioni nell'incorrere di determinate condizioni.

L'art. 6 e l'art. 7 del D.Lgs 231, infatti, tratteggiano una forma di "esonero" da responsabilità dell'organizzazione se essa dimostra - nel coinvolgimento in un procedimento penale per uno dei reati considerati - di aver provveduto ad adottare ed attuare con efficacia il "**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**", idoneo a prevenire la realizzazione proprio degli illeciti considerati.

Unitamente alla commissione dei reati-presupposto da parte di collaboratori dell'ente, dovrà essere valutata in sede di procedimento penale:

- l'**idoneità** del Modello, intesa come capacità in astratto (ed *ex ante*) di impedire la commissione del reato;
- l'**effettiva attuazione** del Modello nella realtà organizzativa aziendale;
- l'esistenza del Modello e la sua adozione e **conoscibilità precedente** al tempo di commissione del reato;
- la **corrispondenza** tra lo spettro cautelare violato ed il tipo di reato commesso.

Al fine di dimostrarsi sempre "attuale" e coerente con le prescrizioni di legge, il Modello deve essere **dinamico e sempre aggiornato**, capace di imporre con coerenza all'ente ed ai destinatari tanto le indicazioni preventive che quelle sanzionatorie.

Da tutto quanto premesso, risulta evidente l'interesse di ogni società nell'adozione di un Modello Organizzativo in grado di evitare - nel caso di commissione dei reati-presupposto - le sanzioni pecuniarie previste, ed in genere tutte quelle in grado di incidere sulla propria attività.



L'ente che non si sia dotato del Modello Organizzativo, quindi, risponde a titolo di “*colpa di organizzazione*” se non si è dotata di tutte quelle misure precauzionali atte ad evitare la commissione dei delitti indicati nel D. Lgs. 231/2001. Tale orientamento ha trovato perfetta rispondenza nelle decisioni della giurisprudenza, venendo chiaramente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione tanto nelle sue Sezioni Unite¹ che nella sua Sezione Penale², consacrando una traccia giurisprudenziale di peculiare importanza.

Anche nel caso di adozione di un Modello Organizzativo, residua uno spettro di rischio di commissione dei reati, ma questo è certamente ridotto e minimo. Chiunque commetta un delitto dovrà predisporre ad una condotta preliminarmente di violazione delle misure cautelari previste dal Modello Organizzativo.

1.1.5 Il contenuto del modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, indica nello specifico le caratteristiche essenziali per la costruzione di un ottimale “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*”.

È la stessa norma che individua espressamente i principali elementi in cui deve articolarsi l'intero sistema:

¹ Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 38343 del 24 aprile 2014 (Caso Tyssenkrupp SpA).

² Suprema Corte di Cassazione, Sezione Penale, sentenza n. 18842 del 12 marzo 2019 (caso Canditfrucht SpA) la quale, ribadendo l'importanza dell'analisi di rischio e l'esistenza di un documento in cui siano consacrati i rischi e le misure atte a contrastarli già sancito dalla sentenza 38343/2019, “[...] una volta accertata la commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche che esercitano funzioni apicali, i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società, incombe sui predetti enti l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottata ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in tal senso, la colpa di organizzazione, da intendersi in senso normativo, è fondata, nel sistema introdotto dal D Lgs 231 01, sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. [...]”.



- l'**identificazione dei rischi**, derivante dall'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001 (analisi dei rischi);
- la **progettazione del sistema di controllo** (con l'ausilio dei cosiddetti "protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'organizzazione"), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'organizzazione ed il suo eventuale adeguamento;
- l'istituzione di un **Organismo di Vigilanza e Controllo**, che vigili sull'efficacia del sistema di controllo;
- l'istituzione di un **sistema disciplinare e sanzionatorio interno**;
- la redazione di un **Codice Etico**.

Per poter assicurare un funzionamento efficace, tale sistema - lungi dall'essere definito con modalità *una tantum* - deve sostanziarsi in un **processo continuo**, dotato di attività periodica e di continua attenzione al cambiamento tanto dell'organizzazione che del quadro normativo di riferimento.

Nella redazione del presente Modello sono state tenute in considerazione le indicazioni espresse dalle linee guida elaborate da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia, nonché in linea con le più recenti evoluzioni giurisprudenziali in materia, con opera di adattamento ed integrazione rispetto alle peculiare posizione normativa e strutturale dei club professionistici di calcio.

Il presente documento, sulla base di quanto fin qui premesso, rappresenta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della



società RENDE CALCIO 1968 SRL ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

1.1.6 Il modello organizzativo 231/2001 nelle società calcistiche (con espresso riferimento all'art. 7 dello Statuto FIGC ed all'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC).

Consigliato come *best practice* - laddove non obbligatorio - per ogni tipologia di ente, il Modello Organizzativo diventa di rilevante importanza per le società calcistiche professionistiche come la RENDE CALCIO 1968 SRL.

Lo *Statuto della FIGC, all'art. 7 co.5*, infatti, prevede che le società calcistiche debbano adottare Modelli Organizzativi *“idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità”*, chiarendo ulteriormente che: *“i predetti modelli, tenuto conto della dimensione della società e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*.



L'art. 7 del Nuovo Codice di Giustizia della FIGC in vigore dal 1 luglio 2019³, introduce uno specifico elemento relativo alla **“Scriminante o attenuante della responsabilità della società - Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.”**.

In combinato disposto, l'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva⁴ prevede espressamente l'esonero della responsabilità della società calcistica per i **comportamenti dei propri “sostenitori”** laddove sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un Modello di Organizzazione idoneo a prevenire comportamenti della specie di quelli che di solito si verificano (ad esempio le ipotesi di fatti violenti e condotte discriminatorie poste in essere dai sostenitori della squadra). Il Modello di Organizzazione, inoltre, diventa di fondamentale rilievo anche nel caso di violazioni più gravi del Codice di Giustizia, quali i casi di **illecito sportivo**, fattispecie questa legata all'alterazione - sia pur solo tentata - di gare da parte di tesserati (responsabilità diretta ed oggettiva) che di terzi estranei (responsabilità presunta) di cui, per il cosiddetto **“vincolo di immedesimazione organica”** vengono a rispondere anche le società, con sanzioni sportive molto pesanti (che possono arrivare alla retrocessione a categoria inferiore, revoca di titolo e persino alla revoca dell'affiliazione).

L'adozione - connessa con una piena ed efficace attuazione - del Modello Organizzativo da parte di una società calcistica consente quindi di evitare - o notevolmente ridurre l'impatto sanzionatorio - la

³ C.U. n. 139 del 17 giugno 2019.

⁴ C.U. n. 139 del 17 giugno 2019.



responsabilità della stessa, in caso di commissione di illeciti penali connotati alla propria attività (si pensi a titolo esemplificativo ma non certo esaustivo: alle lesioni colpose ed all'omicidio colposo per violazione di norme antinfortunistiche; ai reati contro la PA quali corruzione e concussione; ai reati societari; al riciclaggio ed alla ricettazione; etc.) da parte di collaboratori della società, oppure di commissione di vari illeciti latamente "sportivi". Al riguardo si rimanda per una più completa esposizione alla Sezione XI del Modello Parte Speciale.

La valenza esimente del Modello Organizzativo è stata riconosciuta a più riprese dagli organi di giustizia sportiva. A titolo solo esemplificativo si fa riferimento ad un caso - lodo arbitrale del 27 ottobre 2006 nel giudizio FC Juventus vs FIGC - in cui viene positivamente valutato *"in applicazione analogica della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche (D.lgs 8 giugno 2001, n. 231), secondo cui allo scopo di determinare l'entità della sanzione, deve farsi riferimento non solo alla gravità del fatto e al grado di responsabilità dell'ente, ma anche all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti"*.

In tale contesto, il Modello Organizzativo rappresenta per le società calcistiche professionistiche uno strumento essenziale nella doppia finalità di evitare prioritariamente l'emergere di reati e di illeciti di tipo sportivi e, in caso di loro commissione da parte di collaboratori, di imputare alla stessa le conseguenze disciplinari connesse al riconoscimento di responsabilità.

Sul piano della regolamentazione secondaria, l'*art. 12 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Italiana Calcio Professionistico* -



(LEGA PRO) prevede che “ *Al fine di perseguire l’obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della iscrizione al Campionato Serie C, Le società dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente*”. L’adozione di tale Modello è, di fatto, una condizione che – in uno con la sua obbligatorietà ai fini del rilascio delle Licenze Nazionali a partire dalla stagione 2019/2020 – comunque si presenta come elemento di pregio e di fondamentale importanza per l’assegnazione al club di posizioni di vantaggio legate ai positivi impatti sui parametri di rendimento e di affidabilità (esempio il *rating*).

Rispetto al quadro delle fattispecie individuate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la società RENDE CALCIO 1968 SRL ha inteso prevedere – con ovvia estensione – le ipotesi legate alla violazione delle ipotesi collegabili ai cosiddetti “*illeciti di tipo sportivo*”.

In una specifica sezione della Parte Speciale del presente Modello Organizzativo – quale elemento di pregio e qualificazione dello sforzo della società – sono state considerate le ipotesi di violazione di quelle norme collegate con l’attività sportiva ma che hanno una specifica rilevanza anche sul piano dell’ordinamento statale di derivazione penalistica quali la frode sportiva, il doping, la partecipazione e raccolta di scommesse illegali, etc..





CAPITOLO 2

DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

2.1 Presentazione della società RENDE CALCIO 1968 SRL.

La società "RENDE CALCIO 1968 SRL" - in forma abbreviata "RENDE CALCIO 1968 SRL" - ha sede legale nella città di Rende (Cs), C.F./P.I. n. 02657390783, con iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza con il numero REA n. CS - 240573.

Desunto dallo Statuto societario, la società ha il seguente oggetto sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO ESCLUSIVO L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE ED IN PARTICOLARE, LA FORMAZIONE, LA PREPARAZIONE E LA GESTIONE DI SQUADRE DI CALCIO NONCHE' LA PROMOZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI GARE, TORNEI ED OGNI ALTRA ATTIVITA' CALCISTICA IN GENERE, CON LE FINALITA' E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E DEI SUOI ORGANI (DI SEGUITO F.I.G.C.).

PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' PUO' :

A) COMPIERE OGNI OPERAZIONE DI CARATTERE MOBILIARE, IMMOBILIARE E FINANZIARIO CHE FOSSE RITENUTA UTILE, NECESSARIA E PERTINENTE;

B) PROMUOVERE E PUBBLICIZZARE LA SUA ATTIVITA' E LA SUA IMMAGINE UTILIZZANDO MODELLI, DISEGNI, SEGNI DISTINTIVI ED EMBLEMI, DIRETTAMENTE O A MEZZO TERZI.

LA SOCIETA' PUO' DETENERE PARTECIPAZIONI ANCHE IN SOCIETA' PRODUTTIVE DI SERVIZI E COMMERCIALI COMUNQUE CONNESSE CON IL PROPRIO OGGETTO SOCIALE.



QUADRO STORICO DELLA SOCIETA'

Il Rende Calcio 1968 Srl è una società calcistica italiana con sede nella città di Rende. Milita in Serie C, il terzo livello del campionato italiano di calcio. Fondata nel 1968 (e rifondata nel 2007 in seguito alla cessione del titolo sportivo), conobbe i suoi periodi d'oro negli anni ottanta e nella seconda metà degli anni duemila, allorché militò stabilmente nei campionati professionistici. Il ripescaggio avvenuto al termine del campionato di Serie D 2016-2017, grazie alla vittoria nei playoff del girone I, ha consentito ai calabresi di tornare nel terzo livello professionistico dopo 33 anni di assenza. I colori sociali sono il bianco e il rosso ed il campo da gioco lo stadio "Marco Lorenzon", inaugurato nel 1971.

Dalle origini del calcio a Rende fino agli anni settanta

I pionieri calcio nella città di Rende furono società come Emoli, Magdalone e Pisacane. Negli anni sessanta nacque la Costantinopolitana. Proprio da una fusione fra Costantinopolitana e Pisacane, nacque il 10 giugno del 1968 la "Nuova Sportiva Rende". Il primo allenatore fu Mario Portone, successivamente anche sindaco della città. Nel 1970 la N.S. Rende muta assetto societario diventando "Sesso Rende Football Club".

Il primo campionato al quale il sodalizio prende parte è la Terza Categoria 1970-1971, vinta senza patemi. Verranno conquistati anche i successivi tornei di Seconda Categoria (1971-1972) e Prima Categoria (1972-1973), approdando dunque nel campionato di Promozione, allora massimo livello regionale. Nella stagione 1974-1975 il Rende concluse al secondo posto, perdendo lo spareggio promozione con la Paolana per 4-1 - giocato allo stadio Granillo di Reggio Calabria - davanti a 4 000, divisi



equamente nel sostegno alle due squadre. La prima storica promozione in Serie D verrà conquistata vincendo il torneo successivo.

Il primo campionato di quarta serie è anonimo, concluso con un dodicesimo posto in classifica a soli quattro punti dall'ultimo posto della zona retrocessione, occupato dalla Gioiese. Il torneo 1977-1978 è decisamente migliore: terminato al terzo posto, complice un ripescaggio in virtù della riforma dei campionati, i calabresi ottengono il diritto di partecipare al loro primo campionato nazionale, la Serie C2. Il campionato verrà vinto al primo tentativo, sconfiggendo la concorrenza di Siracusa (che accompagnerà il Rende in terza serie), Alcamo e Vigor Lamezia. Decisiva la vittoria casalinga all'ultima giornata contro i siciliani del Vittoria, alla quale assistettero 5 000 spettatori.

Gli anni Ottanta e Novanta.

Il Rende, nella prima metà degli anni ottanta, disputa cinque campionati di Serie C1 consecutivi. Il primo, 1979-1980, fu preceduto da una campagna acquisti sontuosa per i canoni societari; l'innesto più importante fu quello di Pasquale Fiore, che andò ad unirsi a calciatori come Franco Ipsaro Passione, Franco De Brasi, Giorgio Nasuelli e Stefano Donetti. La squadra tuttavia non andò oltre il decimo posto. Nel torneo successivo l'esito fu simile: ottavo posto, a dieci punti dalla promozione in Serie B, nonostante l'approdo in squadra di Gregorio Mauro, ex Catanzaro, che risulterà il miglior piazzamento della storia della società.

Nel 1981-1982 i biancorossi riuscirono a mantenere la categoria per soli tre punti in più sul Francavilla poi retrocesso. Della stagione sono degni di nota le partite contro Salernitana e i derby con la Reggina. La sfida contro i campani giocata al "Lorenzon" terminò 4-0 in favore del Rende di Recchia, nonostante le potenzialità dell'attacco granata guidato



dal centravanti Giovanni Zaccaro. Il derby casalingo con la Reggina fu vinto di misura grazie ad una rete di Zappalà. In seguito, tuttavia, fu assegnata la vittoria a tavolino per 2-0 ai padroni di casa, a causa di un petardo scagliato dai supporter amaranto che colpì il portiere Nauselli, costretto ad abbandonare il match. Nel campionato successivo il Rende chiuse al nono posto con 31 punti. Durante la stagione fu sconfitto in casa il Barletta per 3-0, grazie ad una tripletta del capitano Mauro. La retrocessione in quarta serie arriva nella stagione 1983-1984, nonostante importanti innesti in sede di calciomercato (fra i quali Riccardo Petrucci e Paolo Stringara), accompagnata dall'ultimo posto in classifica e dal record negativo di punti realizzati in una stagione: 21. Assieme al Rende vengono coinvolti nel baratro della retrocessione anche il Siena, sconfitto tra l'altro dai calabresi in Toscana, e dal Foligno. I biancorossi tenteranno l'immediata risalita in Serie C1 nel campionato 1984-1985. Il quinto posto finale (settimo per classifica avulsa) vanificherà le speranze di promozione. In stagione riusciranno comunque a sconfiggere il Crotona nel derby casalingo per 2-0. Dopo un altro campionato anonimo, arrivò il ritorno fra i dilettanti, nel 1986-1987. Dopo cinque anni di Campionato Interregionale, il ritorno nei campionati regionali, in Eccellenza, nella stagione 1991-1992. Caratterizzante delle stagioni disputate in Eccellenza fu la vittoria della Coppa Italia Dilettanti regionale nel 1993-1994. Nel campionato 1996-1997 arriva la promozione nel Campionato Nazionale Dilettanti; la permanenza tuttavia dura solo tre stagioni, fino al ritorno in Eccellenza nel 1999-2000.

Gli anni Duemila.

Nella stagione 2001-2002 arriva sesto ma vince la Coppa Italia regionale per la seconda volta nella sua storia. Nel 2002-2003 viene promosso in Serie D e la stagione seguente, dopo un cammino, concluso a 69 punti,



quattro in più della Vigor Lamezia (che poi verrà ripescata) ritorna in serie C2 dopo 17 anni nei dilettanti, grazie all'ultima e decisiva partita contro il Siracusa, conclusasi sul risultato di 2-2, che sancì la promozione in C2 dei biancorossi.

Il 31 gennaio 2004 il Rende compirà un'impresa memorabile battendo per 3-2 il Cosenza nel super derby al San Vito. Rende dista appena 6 km dal suo capoluogo Cosenza, addirittura la distanza fra i due stadi è di soli 3,5 chilometri.

Nella stagione 2005-2006 il Rende disputa un ottimo campionato concludendo al terzo posto in classifica, che gli permetterà di disputare i playoff. Nella semifinale all'andata (giocata in Abruzzo) pareggia 1-1 contro la Pro Vasto grazie all'incitamento dei 200 rendesi al seguito, mentre al ritorno, davanti a una cornice di 2700 spettatori (di cui 200 vastesi), vince per 1-0. In finale affronta il Taranto, all'andata in campo neutro allo Stadio San Vito di Cosenza pareggerà per 1-1. A festeggiare saranno solo i 4.000 tifosi pugliesi, mentre per i 1.500 tifosi biancorossi sarà solo l'inizio di un incubo, infatti al ritorno il Rende a Taranto in uno "Iacovone" gremito perderà per 1-0.

Nella stagione 2005/2006 il Rende arrivando a disputare i playoff conquistò la prima storica partecipazione alla Coppa Italia. L'avventura nella competizione si concluse al primo turno (20 agosto 2006), trovando di fronte a sé una squadra di Serie A, la Lazio. La gara disputata allo stadio "Flaminio" termina 4-0 per la squadra di Delio Rossi che va in rete con Pandev, Rocchi (doppietta) e De Silvestri. Nella stagione 2006-2007 conclusa con sole 7 vittorie in 34 partite, la squadra biancorossa retrocede in Serie D, dopo l'ultima e decisiva partita di campionato contro la Nocerina (il risultato finale sarà di 3-0 per la squadra campana) che sancisce la retrocessione dei calabresi senza passare per la



lotteria dei play-out. Al termine della stagione le vicende societarie portano il titolo sportivo del Rende a Cosenza costringendo perciò il Rende a ripartire dal campionato di Prima Categoria con l'acquisizione del titolo sportivo del Santo Stefano, l'allora seconda squadra della cittadina rendese.

Nell'estate 2007 l'amministrazione comunale di Rende contatta i dirigenti del Santo Stefano, squadra di Prima Categoria, convincendola a mutare denominazione sociale in S.S. Rende ed a modificare i colori sociali in biancorosso. La decisione viene incentivata con la concessione di un sostanzioso contributo da parte del Comune. Il campionato 2007-2008 si conclude con la vittoria del campionato di Prima Categoria, grazie alla vittoria nell'ultima di campionato contro la Castellese per 6-1. Il Rende conclude così il campionato a 77 punti, 3 in più dello Zumpano. Il Rende oltre a vincere il campionato vincerà anche la Coppa Italia Regionale di Prima Categoria vincendo la semifinale 3-0 sul Mongrassano e la finale sempre per 3-0 contro il Natile.

Nel campionato 2008-2009 la squadra, al primo posto per tutto il girone d'andata e per buona parte del girone di ritorno, si fa rimontare 12 punti dal Montalto, poi vincitore del torneo, qualificandosi comunque per i playoff. Dopo aver eliminato il Torretta, i biancorossi prevalgono in finale sulla Paolana. Tuttavia, per il salto di categoria si dovette attendere l'esito dei play-out di Serie D tra Puteolana e Castrovillari; in caso di retrocessione di quest'ultimo si sarebbe dovuto svolgere uno spareggio con la Gioiese, squadra vincente dei play-off del girone B di Promozione, altrimenti i posti in Eccellenza sarebbero stati sovraffollati. Grazie alla vittoria dei rossoneri, il Rende conquistò l'accesso diretto alla categoria superiore.



Gli anni post Duemiladieci

Seguiranno quattro stagioni nel massimo campionato regionale caratterizzate dalla conquista della Coppa Italia regionale nel 2010 e dalla sconfitta ai playoff nel 2012 e nel 2013. Al termine di quest'ultima annata arriverà tuttavia il ripescaggio in Serie D. Alla prima deludente stagione fa seguito, sotto la presidenza di Fabio Coscarella, un secondo posto che vale la qualificazione ai playoff nazionali, contro il Taranto, già affrontato nel 2006 in occasione dello spareggio valido per la promozione in Serie C1; proprio come allora, saranno gli ionici a prevalere sui calabresi. Il piazzamento nella stagione 2014-2015 qualifica il Rende al primo turno di Coppa Italia, la seconda della storia della società; l'avversario designato è la Spal che vince 1-0 estromettendo i rendesi dalla competizione.

Nella stagione 2016-2017 disputa un buon campionato piazzandosi seconda nel suo girone per poi essere ammessa ai playoff. Vince la prima fase eliminatoria in casa contro il Gela e conquista la finale contro la Cavese vinta per 2-1. La partita finale viene giocata allo stadio "Lorenzon" alla presenza di pochissimi tifosi campani a causa delle rigide disposizioni della Prefettura di Cosenza.

Il 28 giugno 2017 in vista del ripescaggio in Serie C cambia la ragione sociale in "Rende Calcio 1968 srl", diventando una società a responsabilità limitata. Successivamente, l'11 agosto 2017 viene ufficialmente ripescata in Serie C dopo aver vinto il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI a seguito dell'iniziale esclusione per una fidejussione ritenuta non adeguata.



2.2. Amministrazione della società calcistica.

La società RENDE CALCIO 1968 SRL è partecipata da un socio unico e rappresentata - pur con la possibilità statutaria di un organo direttivo plurale - da un Amministratore Unico.





CAPITOLO 3

ADOZIONE DEL MODELLO

3.1 Obiettivi e campo di applicazione

Scopo del presente documento è quello di dotare la società RENDE CALCIO 1968 SRL di un “*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo*” in linea con le prescrizioni degli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, pertanto in grado di prevenire la commissione dei reati presupposto, oltre che degli illeciti sportivi come in precedenza delineati.

La società aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi *stakeholders*, con ciò intendendosi il quadro ambientale allargato all'interno del quale - sul piano sportivo ma anche economico e sociale - si sviluppa l'attività sportiva.

La società adotta un sistema di amministrazione di tipo tradizionale che prevede una ripartizione di competenze tra l'Assemblea dei soci, l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale.

Al fine di creare valore per i soci e sviluppare un positivo rapporto di fiducia con i propri *stakeholders*, è stato adottato il Codice Etico - che definisce i principi di condotta delle attività della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori - quale parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Tali documenti, unitamente alle procedure organizzative e alle altre politiche e disposizioni della Società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi nonché l'insieme di strumenti di governo aziendale volti a



permettere una conduzione corretta, trasparente e coerente con gli obiettivi prefissati.

Il Modello Organizzativo è realizzato per essere applicato a tutti i processi e le sedi aziendali, oltre che a tutto il personale e/o ai collaboratori che, comunque, entrino in relazione con la società RENDE CALCIO 1968 SRL. È, inoltre, intento della società estendere - nei limiti previsti dal collegato Codice Etico - tali prescrizioni a tutte le organizzazioni ad essa collegate.

Obiettivo dell'adozione del Modello Organizzativo è quello di ridurre il rischio di commissione di reati fino al limite del cosiddetto "*rischio accettabile*". La società RENDE CALCIO 1968 SRL ha, infatti, predisposto il presente documento al fine di attuare *tutti* i controlli possibili e necessari affinché l'evento reato non si verifichi se non attraverso una *ingannevole elusione* dei protocolli operativi posti a presidio del rischio.

3.1.1. Impegno della Direzione

Gli organi sociali e quelli di direzione forniscono evidenza del proprio impegno per lo sviluppo e per l'attuazione del Modello Organizzativo e per migliorare in continuo la sua efficacia:

- comunicando all'organizzazione l'importanza di soddisfare i requisiti del presente Modello, inclusi quelli cogenti;
- stabilendo e promuovendo il Codice Etico;
- assicurando che siano stabiliti ragionevoli obiettivi per ogni processo, in rapporto alle capacità dell'organizzazione;
- conducendo i riesami della direzione;
- assicurando la disponibilità di risorse.



3.2 I Destinatari del Modello

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i soggetti che:

- a) rivestono nella società funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società o di aree delineate di essa;
- c) sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Di seguito tali persone saranno individuate come i 'destinatari'.

3.3 La funzione del Modello Organizzativo.

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001.

Più in particolare, il Modello mira a favorire:

- l'individuazione delle attività svolte da **singole funzioni aziendali** che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- l'analisi dei **rischi potenziali** con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società;
- la valutazione del **sistema dei controlli preventivi** ed il suo adeguamento per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile";



- la definizione di un sistema di regole che fissi le **Linee di comportamento** generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative e parti speciali) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori “sensibili”;
- la definizione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente **rappresentazione del processo aziendale** di formazione e di attuazione delle decisioni;
- la definizione di un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l’esistenza e l’insorgere di **situazioni di criticità** generale e/o particolare;
- la definizione di un **sistema di comunicazione e formazione** per il personale che consenta la conoscibilità del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza all’attività aziendale;
- l’attribuzione ad un **Organismo di Vigilanza** di specifiche competenze in ordine al controllo dell’effettivo funzionamento, dell’adeguatezza e dell’aggiornamento del Modello;
- la definizione di un **sistema sanzionatorio** relativo alla violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste o esplicitamente richiamate dal Modello.

Si individua nel Modello Organizzativo la funzione di:

- individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.



La società RENDE CALCIO 1968 SRL vuole conferire al Modello Organizzativo la prevista idoneità - intesa quale capacità di prevenzione - ad impedire ex se che possano verificarsi i reati-presupposto, contemplando il verificarsi di questo solo come conseguenza di un aggiramento ingannevole (in termini di fraudolenta elusione) del Modello da parte dell'autore della condotta incriminata.

3.4 Realizzazione del Modello.

Il Modello Organizzativo è stato realizzato attraverso i seguenti step operativi:

- *analisi della documentazione* della società (atto costitutivo, deleghe e procure esistenti, etc.);
- *analisi del rischio* della commissione reati con identificazione delle aree a rischio;
- *analisi ed identificazione delle procedure* atte ad evitare la commissione dei reati;
- predisposizione di *Codice Etico*;
- disciplina dell'*Organismo di Vigilanza(OdV)*.

3.5 Struttura del Modello.

Il Modello Organizzativo adottato dalla società RENDE CALCIO 1968 SRL si compone di una prima parte - denominata "**PARTE GENERALE**" - che espone in via introduttiva i principi della cosiddetta "*responsabilità amministrativa degli enti*" di cui al D.Lgs 231 ed indica, nell'allegato **CODICE ETICO**, l'insieme dei valori e dei principi della società stessa,



oltre all'individuazione del sistema disciplinare posto a salvaguardia dell'effettivo funzionamento e dell'efficacia del Modello stesso.

La seconda parte - denominata "*PARTE SPECIALE*" - prevede l'individuazione , attraverso autonome "*Sezioni*" (contrassegnate con numeri romani), di gruppi di illeciti, attraverso i quali sono evidenziati i settori della società a rischio di commissione di reato, con indicazione delle misure cautelari e preventive ("*procedure*") che sono adottate dalla società.

I documenti "*ALLEGATI*" costituiscono elementi di sostegno e riferimento di procedure ed attuazione di impegni connessi con le *best practices* del Modello.

Il Modello Organizzativo adottato dalla società RENDE CALCIO 1968 SRL si basa su quattro elementi fondamentali:

1. *Le procedure* : comportano la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, previa individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. *il Codice Etico* : esprime l' insieme di doveri e responsabilità gravanti su tutti i collaboratori della società;
3. *il sistema disciplinare* : sanziona le violazioni sia del codice etico che delle procedure;
4. *L'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)* : rappresenta l'organo di controllo sulla efficace attuazione del Modello Organizzativo adottato dalla società.

Nel caso in cui la società RENDE CALCIO 1968 SRL dovesse affidare all'esterno qualsiasi processo che influenzi la conformità ai requisiti del presente modello organizzativo, essa si assicurerà di tenere sotto



controllo tali processi. Un "*processo affidato all'esterno*" è un processo necessario all'organizzazione per il proprio Modello Organizzativo e che essa decide di far eseguire da una parte esterna. Assicurare di tenere sotto controllo i processi affidati all'esterno non solleva la società dalla responsabilità per la conformità a tutti i requisiti previsti.

3.6 Risorse umane

Per una ottimale applicazione del Modello Organizzativo, la società RENDE CALCIO 1968 SRL **esige che il personale che svolge attività che possano influenzare la conformità ai requisiti del Modello stesso, sia competente sulla base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati.**

Essa, quindi:

- fornisce *formazione-addestramento* o intraprende altre azioni per acquisire la necessaria competenza;
- valuta l'*efficacia* delle azioni intraprese;
- assicura che il proprio personale sia *consapevole della rilevanza* e dell'importanza delle sue attività e di come esse contribuiscano a conseguire gli obiettivi del Modello Organizzativo adottato.

Nel più ampio contesto del rapporto di lavoro "ordinario", per la loro particolare natura, la maggior parte delle risorse umane della società calcistica hanno rapporti regolati da diverse *contrattazioni collettive*:

- per i preparatori atletici è applicabile l'accordo tra FIGC, la LEGA di competenza e l'AIPAC;
- per i calciatori l'accordo FIGC - LEGA - AIC;
- per gli allenatori l'accordo FIGC - LEGA - AIAC;



- per i direttori e segretari della società l'accordo FIGC - LEGA - ADISE;
- per il restante personale di supporto il CCNL impianti sportivi e palestre;

Per i rapporti contrattuali di tipo professionale in autonomia, il contenuto dei singoli rapporti contrattuali.

Proprio il riferimento alla contrattazione collettiva diviene rilevante ai fini delle modalità di individuazione delle procedure e dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

3.7 Infrastrutture

La società RENDE CALCIO 1968 SRL determina, fornisce e mantiene le infrastrutture necessarie per conseguire la costante conformità ai requisiti del Modello Organizzativo.

Per “*infrastrutture*” si intendono, se ed in quanto applicabili o rientranti in tale struttura normativa:

- edifici, spazi di lavoro e servizi connessi;
- apparecchiature di processo (sia *hardware* sia *software*).

In uno dei documenti “Allegati” (*Allegato 3*) sono individuate le strutture di cui la società RENDE CALCIO 1968 SRL si serve nelle diverse stagioni per fare fronte agli impegni sportivi, con specifica indicazione della denominazione dell'impianto, della destinazione d'uso (prima squadra, settore giovanile, scuola calcio etc.) e dei riferimenti autorizzativi, nonché del rapporto d'uso (proprietà, gestione, convenzione, affitto).



3.8 Ambiente di lavoro

La società RENDE CALCIO 1968 SRL gestisce l'ambiente di lavoro in maniera tale da conseguire la conformità ai requisiti del Modello Organizzativo.

Si rimanda alla documentazione in materia di sicurezza sul lavoro ed alle specifiche di processo per maggiori dettagli.

3.9 Risorse Finanziarie

La società RENDE CALCIO 1968 SRL ha stabilito le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati, predisponendo un sistema di controllo e gestione che si articola attraverso la previsione di deleghe, procure, facoltà, responsabilità e compiti.

In linea generale, la società adotta procedure di gestione delle risorse finanziarie che si basano sui seguenti principi:

- **tracciabilità dei flussi finanziari**, da intendersi come possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);
- **imputazione di pagamento**, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- **registrazione** di:
 - o forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);
 - o contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);



- definizione dei **soggetti obbligati ad archiviare** la documentazione dei flussi.

Non sono consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere al di fuori dei protocolli di comportamento previsti da dalla società.

Si rimanda, per maggiori particolari, alla parte speciale del presente documento.

3.10 Gestione dei fornitori

La società RENDE CALCIO 1968 SRL chiede a tutti i fornitori di beni e servizi il rispetto dei **valori espressi nel Codice Etico** che fa parte integrante del presente documento. La società inviterà le proprie controparti contrattuali a sottoscrivere apposito impegno (schema in “Allegato 2”).

Per il futuro la società calcistica effettuerà verifiche preventive per evitare che vi possano essere fornitori che violino i principi formalizzati nel presente documento.

3.11 Aggiornamento del Modello Organizzativo: modifiche ed integrazioni.

Il Modello Organizzativo è concepito come un documento “dinamico”. Se, nel corso della gestione aziendale, le procedure si dovessero dimostrare insufficienti oppure inadeguate nel prevenire ed evitare la commissione di reati, esse saranno senza meno modificate.

Medesimo aggiornamento avviene nel caso in cui intervenissero modifiche legislative sulle singole previsioni dei reati oppure nello stesso assetto societario.

Il Modello deve essere modificato comunque e sempre quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che



ne mettano in evidenza l'inadeguatezza nel garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dall'organo di gestione (Amministratore Unico oppure Consiglio di Amministrazione), su impulso diretto oppure su proposta dell'Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo, comunque, deve obbligatoriamente esprimere il proprio parere su ogni attività di aggiornamento.

I responsabili delle funzioni aziendali - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di reati. Qualora venga da questi riscontrata l'esigenza di modifiche e/o aggiornamenti, deve essere predisposto e presentato un rapporto documentato tanto all'organo di gestione quanto all'Organismo di Vigilanza, al quale ultimo spetterà avanzare le proposte di modifica necessarie.

Gli Allegati, che costituiscono parte integrante del Modello, possono essere modificati, in ragione delle dinamiche organizzative, a cura della funzione aziendale competente anche senza modifica del Modello, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.





CAPITOLO 4

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

In adesione alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, la società RENDE CALCIO 1968 SRL adotta un Modello Organizzativo composto da parti che vanno ritenute costitutive ed essenziali, al precipuo fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo.

In primo luogo sono previsti protocolli (procedure) atti ad evitare la commissione di reati. In particolare, nell'identificazione di detti protocolli, sono state accolte e seguite le indicazioni all'uopo fornite dalle *"Linee Guida della Confindustria"*. In base queste ultime è possibile individuare che:

- è necessaria la contestuale presenza di un Codice Etico;
- le procedure devono indicare in modo inequivoco le responsabilità (deleghe di funzione);
- deve essere istituito e, poi, reso operativo, l'Organismo di Vigilanza, quale organo di controllo;
- deve essere prevista la comunicazione al personale e la formazione dello stesso onde evitare che il Modello resti solo un documento cartaceo;
- deve essere introdotto a presidio dell'efficacia del Modello un sistema disciplinare;
- si devono individuare i settori ove si possono verificare rischi di commissione dei reati presupposto (le cosiddette *"aree a rischio reato"*).



4.1 Il Codice Etico del RENDE CALCIO 1968 SRL.

La società RENDE CALCIO 1968 SRL ha predisposto, documentato, tiene aggiornato e diffonde il proprio “Codice Etico”, vale a dire il documento attraverso cui sono formalizzati i diritti, i doveri e le responsabilità della società nei rapporti interni ed esterni e in relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti in tali termini dal Modello Organizzativo.

Il Codice Etico - che fa parte integrante del presente documento - contribuisce ad assicurare una efficace attività di prevenzione e contrasto di violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alle attività.

Tale documento è vincolante per tutti i collaboratori della società RENDE CALCIO 1968 SRL, siano essi dipendenti o collaboratori, finanche soggetti sponsor oppure soggetti fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservarne le prescrizioni (clausola contrattuale Allegato 2).

Al fine di assicurare una puntuale ***diffusione dei contenuti del Codice Etico***, la società RENDE CALCIO 1968 SRL provvederà a distribuirlo a tutti i dipendenti e collaboratori, nonché a tutti i membri degli organi di gestione, nonché ad inviarlo ai principali soggetti sponsor ed ai soggetti fornitori, nondimeno inserendolo nel sito web ufficiale.

In più, saranno predisposte ed inserite apposite clausole nei contratti con terzi (in particolare con soggetti fornitori di beni e servizi) con le quali quest'ultimi si impegnano ad adottare condotte di non violazione dei principi indicati nel predetto codice (“Allegato 2”).



4.2 Il sistema organizzativo societario.

La società RENDE CALCIO 1968 SRL dispone di un'organizzazione gerarchico-funzionale che consente la chiara definizione di compiti e responsabilità.

La società si è, infatti, dotata di un organigramma che viene aggiornato nel caso in cui vi siano variazioni organizzative. Nell'organigramma sono chiaramente individuate aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Sulla base di quanto riferito dal responsabile dell'area informatica, fornitore della società sportiva, quest'ultima si è dotata di un sistema informatico atto a conservare tutti i documenti elaborati dai propri dipendenti, garantendo così la possibilità di verifica e riscontro sull'operato della società stessa agli organi di controllo.

4.3 Processi Sensibili

Con riferimento ed in ragione della specifica attività esercitata dalla società, sono ritenute potenzialmente realizzabili le fattispecie previste per i reati indicati negli artt. 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione), 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione), 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-ter (reati associativi, con esclusivo riferimento all'art. 416



c.p), 25-bis (con riferimento ai reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento) 25-ter (reati societari), 25-sexies (reati di manipolazione informativa ed operativa), 25-septies (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro), 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità illecite), 25-novies (con riferimento ai delitti in materia di violazioni del diritto d'autore), 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-undecies (reati ambientali) e 25-bis 1 (reati in materia di produzione e commercio).

Tali ipotesi sono state individuate nelle "Sezioni" della Parte Speciale, in uno con l'evidenziazione del sistema e delle procedure di controllo poste a presidio di tali aree.

Per altre fattispecie - di seguito individuate - si è ritenuto, invece, che non sia ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della società:

- gli **illeciti contro la libertà individuale** (art. 25-quinquies). Si ritiene esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, in riferimento al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché il rispetto delle leggi.
- il reato di "**impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" ex art. 25-duodecies del Decreto. Le procedure interne per la selezione/assunzione del personale nonché quelle poste per il tesseramento dei calciatori contengono presidi di controllo idonei a prevenire tale rischio.

Ugualmente esclusa è la possibilità di condotte ricollegate ad ipotesi criminose di **falso nummario** (art. 25-bis del Decreto), di **terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater Decreto), di



mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater Decreto) nonché dei residui reati previsti ex art. 24-ter Decreto.

Da tutto quanto sopra, sono state individuate le di seguito specificate **AREE RILEVANTI**, per le quali sono state previste regole interne idonee (sezioni della Parte Generale) ad integrare le previsioni del Codice Etico.

Le aree rilevanti:

- gestione rapporti ed adempimenti verso P.A. ed organi di vigilanza, inclusi adempimenti e rapporti con gli organismi sportivi;
- gestione rapporti con soggetti terzi, ivi comprese altre società sportive;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- acquisti di beni e servizi, incarichi professionali;
- gestione contabilità, bilancio e fiscalità;
- gestione della tesoreria (cassa, rapporti con banche, incassi biglietteria etc.);
- gestione operazioni societarie (ordinarie e straordinarie);
- gestione rapporti verso soci, sindaci e organismi di controllo;
- gestione operazioni con parti correlate (società controllate, controllanti e collegate);
- gestione degli investimenti;
- gestione dei rapporti con agenti ed intermediari;
- gestione attività di *sponsorship*, diritti pubblicitari, licenze, diritti radiotelevisivi e media;
- gestione omaggi, liberalità e patrocini;
- gestione sistemi informativi aziendali;
- gestione delle gare;
- gestione delle iniziative commerciali e degli eventi;



- gestione prodotti su licenza e vendita diretta;
- gestione del sistema di “sicurezza sul luogo di lavoro”;
- gestione attività connesse con tematiche ambientali;
- gestione rapporti con società bancarie ed assicurative;
- gestione di contenziosi, pre-contenziosi verso la società.

4.4 Le politiche e le procedure societarie.

La società RENDE CALCIO 1968 SRL – per garantire a tutti i destinatari un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi – ha predisposto procedure interne, che fanno parte essenziale del presente Modello Organizzativo, finalizzate ad assicurarne l'efficacia.

Tali procedure sono integrate nelle sezioni della “*Parte Speciale*” del Modello, di cui non viene data divulgazione esterna sia al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti indicati (persone a cui viene affidata una specifica responsabilità), sia perché la preventiva conoscibilità del documento potrebbe aumentare il rischio di condotte atte a violarlo.

Il presente Modello Organizzativo è composto, in aggiunta alla *Parte Generale*, da una *Parte Speciale* composta da undici diverse *Sezioni*. Queste ultime, previa indicazione della aree a rischio (e dell'entità del rischio stesso, che può essere basso, medio o alto) raccolgono tutti i principi, gli obblighi ed i divieti che debbono essere rispettati da dipendenti, collaboratori e terzi che entrano in rapporto con la società.

In particolare le **SEZIONI** sono le seguenti:

- **Sezione I: Reati contro La Pubblica Amministrazione**



- Sezione II: *Reati informatici e trattamento illecito dei dati*
- Sezione III: *Reati societari*
- Sezione IV: *Reati di omicidio colposo e Lesioni colpose commesse con violazione di normative per la sicurezza sul lavoro*
- Sezione V: *Reati di autoriciclaggio, riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e reati di criminalità organizzata*
- Sezione VI: *Reati Ambientali*
- Sezione VII: *Falsità in strumenti di pagamento e delitti contro l'industria ed il commercio*
- Sezione VIII: *Reati in materia di violazione del diritto d'autore*
- Sezione IX: *Reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati*
- Sezione X: *Reato di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*
- Sezione XI: *Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa. Doping: Comportamenti e fatti in occasione delle manifestazioni calcistiche.*

4.5 Il sistema di deleghe e l'esercizio di poteri delegati.

Nel quadro organizzativo e gestionale, il soggetto che detiene i poteri statutari di rappresentanza della società RENDE CALCIO 1968 SRL (Presidente, Amministratore Unico, Amministratore Delegato, etc.), può conferire - al solo fine di assicurare l'efficace svolgimento delle proprie attività operative - ad alcuni soggetti specifici poteri autorizzativi (le cosiddette "deleghe" conferenti il potere di



autorizzare internamente iniziative di spesa). Tanto è fatto, nel rispetto delle disposizioni statutarie e del codice civile.

Le procedure ed i divieti elaborati nel presente Modello Organizzativo sono l'integrazione e la specificazione delle (eventuali) deleghe funzionali preesistenti e già operative nelle attività ordinarie della società, adottate allo specifico fine di perseguire le finalità indicate nel Codice Etico.





CAPITOLO 5

ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Premessa

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal D.Lgs 231, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della società - dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Come in precedenza specificato, il Modello Organizzativo adottato dalla società viene ad essere basato su tre elementi: procedure e valori formalizzati in un Codice Etico, sistema sanzionatorio e Organismo di Vigilanza.

5.2 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza - Nomina e revoca.

In considerazione dell'attuale assetto gestionale della società, l'organo direttivo della società RENDE CALCIO 1968 SRL provvede - unitamente all'adozione del Modello Organizzativo ed in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 - alla nomina di un **ORGANISMO DI VIGILANZA** (di seguito "OdV"), avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento.



Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale (opzione questa pur consentita, sia pur sottoposta a specifiche condizioni, dall'art. 14 co.12 della legge 183/2011), composto da uno o più membri interni o esterni alla Società, che sia caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

In tale sede si è identificata quale preferibile opzione organizzativa quella che prevede l'attribuzione dei compiti e della responsabilità dell'Organismo di Vigilanza ad un organo monocratico, il cui componente - che può essere individuato tra soggetti interni o esterni alla società - deve comunque avere le qualità richieste per effettuare i loro compiti assicurando professionalità e competenza.

L'incarico avrà ordinariamente durata annuale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico, di competenza dell'organo di gestione della società (Amministratore Unico oppure Consiglio di Amministrazione), è ammessa:

- in tutti i casi in cui il soggetto dipendente incorra in un illecito disciplinare sanzionato con il licenziamento (par. 8.2); in tutti i casi in cui il soggetto esterno comunque commetta uno degli illeciti per cui è previsto dal sopra richiamato codice disciplinare il provvedimento espulsivo;
- per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.);
- nei casi di impossibilità sopravvenuta;
- allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;



- allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la società ad iniziativa del membro dell'OdV.

I soggetti componenti dell'OdV non possono essere legati alla società da rapporto di subordinazione e possono recedere dal contratto che intrattengono con la stessa:

- dando preavviso di mesi due mediante lettera raccomandata;
- se sussistono gravi motivi e devono intendersi come tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): il mancato pagamento da parte della società sportiva del compenso pattuito entro i termini previsti; l'aver la stessa ostacolato l'attività dell'Organismo (ad es. non avendo fornito spazi idonei, mezzi richiesti, oppure non avendo consegnato la documentazione richiesta, o l'aver differito immotivatamente l'accesso a documentazione aziendale, etc.).

5.3 Requisiti dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 - sulle direttrici determinate dai riferimenti delle "Linee Guida di Confindustria", nonché delle specifiche indicazioni per l'OdV adottate dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili - sono individuati come requisiti, di tipo etico e professionale, per la nomina di membro dell'OdV:

- **autonomia:** l'organo deve avere "autonomi poteri di iniziativa e controllo" ovvero sia libertà d'azione e di autodeterminazione. A tal fine l'OdV: a) deve essere inserito quale unità di staff nell'ambito della struttura aziendale; b) deve essere esonerato da mansioni operative che ne



- comprometterebbero l'obiettività; c) deve poter svolgere la propria funzione in assenza di qualsivoglia forma di interferenza e condizionamento da parte dell'Ente;
- **indipendenza ed onorabilità:** intese nel senso dell'inesistenza di un conflitto di interessi e di esistenza di una indipendenza nei confronti del management aziendale;
 - **professionalità:** i componenti devono avere competenze o esperienze professionali tali da garantire l'efficace svolgimento dell'attività richiesta.

Infine, ma non da ultimo, deve essere garantita una **elevata continuità di azione**, ovvero l'Organismo deve riuscire ad assicurare costantemente la vigilanza sul Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

5.4 Funzioni e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza della società RENDE CALCIO 1968 SRL è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo adottato dalla società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs, 231.

In particolare per l'espletamento dei seguenti compiti:

- **vigilanza sull'effettività del Modello:** ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della società corrispondano al Modello di Organizzazione predisposto;
- **verifica sull'efficacia del Modello:** ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;



- **aggiornare il Modello:** nel caso in cui la verifica di cui al punto che precede risulti negativa - oppure emergano criticità oppure anche vi siano mutamenti ambientali o modifiche della struttura societaria - l'OdV si occupa dell'adeguamento del Modello Organizzativo.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza della società i compiti di seguito individuati.

5.4.1 Aggiornamento.

L'OdV è tenuto a:

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- tenersi aggiornato sulle modifiche normative che coinvolgono il D. Lgs. n. 231/2001 e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione i possibili interventi;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando e proponendo al CdA i possibili interventi.

5.4.2 Verifiche e controlli.

A fronte delle modifiche organizzative della società RENDE CALCIO 1968 SRL - che vanno notificate per iscritto all'OdV da parte della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della società - l'OdV è tenuto a verificare se siano mutate le aree a rischio reato. Laddove ciò si verifici l'Organismo dovrà procedere a formulare una proposta di adeguamento del Modello.



L'OdV deve, quindi, effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Peraltro, l'Organismo riceve periodiche relazioni, almeno a carattere annuale (salvo sia diversamente previsto da una procedura), da parte dei responsabili dei procedimenti i quali si assumono la responsabilità della veridicità di quanto attestato.

Di tutte le attività poste in essere dall'OdV viene redatta documentazione che deve essere conservata dall'Organismo stesso.

5.4.3 Formazione.

Il Modello Organizzativo non può essere efficace se non accompagnato da un programma di formazione del personale ed, in particolare, del personale apicale della società.

L'OdV, quindi, deve monitorare sulle iniziative di formazione predisposte dalla società e, ove necessario, parteciparvi.

Della formazione deve essere conservata prova scritta (predisporre un registro dei partecipanti).

5.4.4 Violazione e sanzioni.

L'OdV non è organo abilitato ad irrogare sanzioni disciplinari, tuttavia ha il compito di rilevare e comunicare al Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo le violazioni del Modello Organizzativo che ha rilevato.



In conseguenza della segnalazione dell'OdV il datore di lavoro è tenuto a irrogare le sanzioni disciplinari previste, tenendo costantemente aggiornato l'Organismo.

5.4.5 Reporting.

L'OdV redige una **relazione annuale** che viene trasmessa all'organo di gestione (Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione) nella quale:

- viene indicata l'attività svolta nel corso dell'anno;
- sono elencate le criticità rilevate;
- sono elencati gli eventuali giudizi in corso per delitti di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- sono ipotizzate le possibili modificazioni da adottare in considerazione delle eventuali criticità e/o modificazioni legislative.

Ogni qualvolta sia necessaria ed urgente una comunicazione, l'OdV trasmette una comunicazione all'A.U/CdA con le eventuali richieste.

5.4.6 Poteri dell'OdV.

L'OdV, per potere svolgere le funzioni di cui è affidatario, potrà:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.



L'OdV dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

All'OdV devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, l'OdV:

- può conferire incarichi retribuiti a tecnici esterni ed indipendenti impegnando la spesa necessaria di cui si farà carico la società, e ciò senza dovere presentare diversi preventivi all'Amministrazione (diversamente l'Amministrazione sarebbe "avvisata preventivamente" dell'imminente audit; la spesa dovrà essere, comunque, proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato dal tecnico delegato e, comunque, rapportata alla tariffa di mercato - a tal fine l'OdV dovrà verificare la congruità del preventivo);
- è libero di avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società.

5.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli *stakeholders* in merito ad eventi che potrebbero far insorgere una responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.



All'Organismo di Vigilanza dovranno pertanto essere fornite tutte le informazioni necessarie a tal fine, tra cui si individuano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le anomalie e criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo concernenti le attività di controllo svolte al fine di dare attuazione al Modello;
- le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello. In riferimento alle segnalazioni dei dipendenti, egli deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce direttamente all'Organismo di Vigilanza. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza utilizzando la casella di posta elettronica dedicata.
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa venire a conoscenza dello svolgimento di indagini per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti);



- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della Società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema dei poteri aziendali;
- le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es. costituzione di *“fondi a disposizione di organi aziendali”*, ecc.);
- gli eventuali rilievi della Società di revisione sul sistema dei controlli interni, su fatti censurabili e sui documenti contabili della Società;
- qualsiasi incarico conferito alla Società di revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- gli eventuali richiami da parte delle Autorità di Vigilanza;
- la struttura organizzativa adottata in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro;
- i documenti di valutazione dei rischi, redatti ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs.81/2008), e i loro eventuali aggiornamenti e modifiche;
- le eventuali ispezioni e prescrizioni effettuate in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul lavoro da parte delle Autorità di Vigilanza;
- ogni altra informazione prevista dalla procedura *“Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01”*.



L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le informazioni ricevute e, compiute le necessarie verifiche, dovrà accertare, sulla base degli elementi in proprio possesso, se sia effettivamente avvenuta la contestata violazione del Modello. In caso di riscontro, l'Organismo dovrà informare dell'esito dei suoi accertamenti gli organi aziendali competenti, per dare corso al procedimento di contestazione degli addebiti secondo le procedure definite nel paragrafo sul sistema disciplinare.

Ogni informazione, segnalazione, report ricevuti dall'Organismo di Vigilanza sono conservati in un apposito archivio (informatico o cartaceo), il cui accesso è riservato al solo OdV. Quest'ultimo può autorizzare preventivamente l'accesso da parte di soggetti diversi.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Si veda, ad integrazione di quanto sopra, il successivo paragrafo 7.2.





CAPITOLO 6

SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

6.1 Selezione del personale.

La società RENDE CALCIO 1968 SRL ha la consapevolezza che la selezione del personale è area a rischio di commissione di numerosi reati.

L'assunzione - oppure anche solo la promessa di un posto di lavoro, per sé o per un congiunto - può portare a fenomeni corruttivi, e non solo. Pertanto la società predispone una specifica procedura avente la finalità di impedire abusi da parte di chi è preposto alla selezione del personale. In particolare, si intende collegare a criteri quanto più obiettivi possibili la scelta del collaboratore, tenendo comunque presente anche il posto vacante da ricoprire e la conseguente necessità di una maggiore o minore pregressa professionalità ed esperienza.

6.2 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, la società si obbliga a garantire una corretta conoscenza, sia da parte del personale già presente in azienda e sia quella da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione - finalizzato alla conoscenza e diffusione del Modello - è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, con la fattiva collaborazione del responsabile della funzione



“Risorse Umane” e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello.

L’attività di comunicazione sarà concertata attraverso:

- **Comunicazione iniziale.** Dell’adozione del presente Modello sono informate tutte le risorse presenti in azienda attraverso i canali informativi diretti ed interni (bacheca, intranet, email, etc.). Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.
- **Nuovi assunti.** Ai nuovi assunti viene inviata un’email contenente il link di accesso alla documentazione considerata di primaria rilevanza (es. Codice Etico, Modello Organizzativo, procedure, etc.).
- **Comunicazione per tipologia di destinatari.** Essa sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:
 - personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e Responsabili Interni: seminario iniziale cui parteciperà anche l’OdV; seminario di aggiornamento annuale; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell’ambito del corso d’ingresso in società.
 - altro personale: nota informativa di RENDE CALCIO 1968 SRL; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; e-mail di aggiornamento; formazione nell’ambito del corso d’ingresso in società.



6.3 Selezione dei collaboratori esterni.

Nella selezione dei collaboratori esterni si seguono i principi di imparzialità, valutazione della professionalità, e comunque si opera al fine di evitare conflitti di interessi o ogni condotta che possa essere considerata, anche solo astrattamente, corruttiva.

A tal fine, sono introdotte specifiche procedure per la selezione dei collaboratori e per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza giudiziale e stragiudiziale.

6.4 Informativa ai collaboratori esterni.

La società dà puntuale e completa informazione ai collaboratori esterni dell'esistenza del presente Modello Organizzativo, chiedendo espressamente il rispetto dei valori espressi nel Codice Etico.

Laddove il collaboratore esterno operi in una delle aree a rischio per le quali sono stati previsti divieti, obblighi o procedure, dovrà essere informato delle stesse e dovrà assumere espressamente l'impegno a rispettarle.

I consulenti ed i partner devono essere informati del contenuto del Modello e del Codice Etico e dell'esigenza della società a che i loro comportamenti siano conformi ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola, ovvero per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso (si veda "Allegato 2"). Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono



anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello.

6.5 Obblighi di vigilanza.

Tutti coloro che all'interno della società RENDE CALCIO 1968 SRL rivestono un ruolo di direzione o responsabilità sono tenuti a vigilare sul rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico da parte di coloro che sono sottoposti gerarchicamente secondo l'organigramma aziendale.

In caso di violazione delle norme e delle disposizioni del Modello e del Codice, i responsabili hanno obbligo di segnalazione all'OdV.



CAPITOLO 7

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Flussi informativi privilegiati

In attuazione delle norme di cui all'art. 6, comma 2, punto d) D.Lgs. 231/2001, si prevede che, ad integrazione della documentazione indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente reso edotto di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Ad esso dovranno essere comunicate tutte le informazioni riguardanti i flussi informativi, al punto da creare "canali privilegiati" per alcune specifiche tipologie di informazioni (si citano ad esempio: richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; relazioni interne concernenti ipotesi di responsabilità per questi reati; notizie circa l'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello; notizie circa l'esistenza di procedimenti disciplinari con i relativi esiti e motivazioni; etc.).

Le modalità di effettuazione di tali comunicazioni sono le stesse attraverso le quali si è stabilito il quadro informativo che riguarda l'Organismo di Vigilanza.



7.2 Segnalazioni da parte di esponenti della società o da terzi. Whistleblowing.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da parte dei dipendenti, collaboratori o terzi che siano a conoscenza di commissione di illeciti, o comunque di violazioni del Modello Organizzativo.

L'art. 6 comma 2 lett.d) del Decreto prevede *“obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”*.

Oggetto di tali comunicazioni/segnalazioni all'OdV da parte delle funzioni aziendali coinvolte in attività a rischio di reato non sono le *“risultanze periodiche dell'attività di controllo posta in essere dalle stesse funzioni”* ma anche le *“anomalie e le atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili”*. L'obiettivo finale di questa interazione è quello di mettere a conoscenza tempestivamente l'OdV non solo delle modifiche dell'assetto interno della società (variazione delle aree di business, nuovi rischi per le attività aziendali etc.), ma anche le violazioni delle disposizioni del Modello, quelle che possono - sia pure solo potenzialmente - determinare la responsabilità dell'ente.

Nel caso di ricorrenza del cosiddetto *“whistleblowing”*⁵ - inteso, su derivazione anglosassone, quale *“istituto giuridico volto a disciplinare la condotta di quelle persone che segnalano irregolarità o addirittura illeciti penali all'interno del proprio ambito lavorativo”* - va precisato che, prima che rientrante nelle dinamiche del Modello Organizzativo, l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari rientra nel più ampio *“dovere di diligenza”* ed *“obbligo di fedeltà”* del prestatore del lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile. Rientrando in tali doveri, il corretto

⁵ La legge n.190/2012 ha, di fatto, introdotto il *whistleblowing* nel settore del pubblico impiego.



adempimento di tale obbligo di informazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del prestatore del lavoro.

In questo ambito, diventa fondamentale per l'OdV essere in grado di:

- valutare *“la comunicazione - da parte di membri dell'organizzazione - di azioni illegali, immorali ed illegittime poste in essere sotto il controllo dei superiori gerarchici, rivolta ad un soggetto in grado di intervenire sulla stessa”*;
- accordare la relativa tutela al *wistleblower*.

Gli elementi di tale istituto giuridico possono rilevarsi:

- nell'atto di comunicazione, che può essere formale oppure informale, realizzata in assoluta autonomia, ovvero a seguito di un obbligo di reporting legato al proprio ruolo nell'organizzazione;
- il profilo personale, che può essere di dipendente, di consulente, di fornitore oppure anche di cliente dell'organizzazione;
- lo strumento di segnalazione;
- l'oggetto della comunicazione, vale a dire un comportamento scorretto già in essere oppure un comportamento censurabile che, secondo specifica percezione, potrebbe essere posto in essere in futuro.

L'OdV in tale ottica dovrà attivarsi al fine di garantire, da un lato, un **elevato grado di riservatezza** a chi segnala le violazioni e, dall'altro, dovrà prevedere misure opportune e **deterrenti contro ogni informativa impropria**, sia in termini di contenuti che di forma.



In maniera celere ed obbligatoria devono, inoltre, essere comunicati all'OdV:

- notizie di reato;
- ogni atto inerente l'avvio di procedimenti penali per illeciti indicati nel D.lgs. n. 231/2001 (avviso di conclusione delle indagini, decreto di fissazione di udienza di comparizione, etc.);
- i provvedimenti adottati dal Giudice penale nel corso del giudizio (ordinanze, decreti e sentenze).

L'OdV deve essere coinvolto ogniqualvolta si evidenzia nel corso dello svolgimento dell'attività della società una inadeguatezza rispetto alle finalità perseguite dalle procedure che la società ha adottato. In tal ultimo caso, una volta ricevuta la segnalazione, l'OdV deve procedere all'audizione del soggetto autore della comunicazione.

7.2.1 Modalità delle segnalazioni.

È istituita una casella di posta intestata all'OdV (all'indirizzo: odv@rendecalcio.it) a cui tutti i dipendenti, collaboratori e terzi destinatari del Modello Organizzativo possono fare segnalazioni dirette e comunicazioni.

Dirigenti aziendali (o comunque figure apicali della società) sono obbligati a fare le segnalazioni di cui al precedente paragrafo per fatti commessi dai loro sottoposti.

L'OdV, ricevuta una segnalazione, è tenuto a verificarne la fondatezza e, se necessario, a sentire l'autore della comunicazione. Accertato quanto comunicatogli, l'OdV provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento alla funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della società.



L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione denunce anonime che *ipso oculi* risultino destituite di ogni fondamento; in ogni caso dovrà essere redatto verbale in cui si indicano le motivazioni apparenti della palese infondatezza della comunicazione.

L'OdV - se in composizione collegiale - può individuare al suo interno un delegato che si va ad occupare della singola comunicazione.

L'OdV deve garantire la riservatezza delle comunicazioni ricevute al fine di evitare che possano verificarsi casi di ritorsione verso l'autore della segnalazione.



1968





CAPITOLO 8

SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali.

Al fine di garantire l'effettività del Modello Organizzativo, viene adottato uno specifico sistema disciplinare finalizzato a sanzionare coloro che vanno a violare divieti, obblighi o procedure previste dal Modello stesso e dal Codice Etico.

Per '*violazione del Modello*' si intende una condotta non conforme - per negligenza, dolo o colpa - alle regole generali di comportamento previste dal Codice Etico e alle norme procedurali previste o esplicitamente richiamate dal Modello, per quanto applicabili al soggetto coinvolto, in base al ruolo, ai poteri e alle funzioni che ricopre nell'ambito della Società o per conto di essa.

Il sistema disciplinare si rivolge a tutti i soggetti individuati come "*destinatari*".

Il sistema deve altresì applicarsi a collaboratori e terzi che si trovino nelle condizioni previste dalla norma sopra citata, i cui rapporti contrattuali/negoziali dovranno prevedere di volta in volta clausole particolari (si veda "*Allegato 2*") in caso di violazione del sistema previsto quali, a titolo di esempio, risoluzione del contratto, cancellazione dall'elenco fornitori, ecc

L'adozione di misure disciplinari quale "*risposta*" sanzionatoria ad una violazione del Modello risulta autonoma rispetto ad eventuali azioni penali da parte dell'autorità giudiziaria, ed anzi rimane su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale e



amministrativo. Infatti, secondo un consolidato principio giuslavoristico, la gravità del comportamento del lavoratore e l'idoneità ad incidere sul vincolo di fiducia che lo lega all'azienda, può e deve essere valutato separatamente dall'eventuale rilevanza penale della condotta.

In considerazione di quanto sopra, il codice disciplinare applicabile ai soggetti che collaborano con la società a titolo di lavoratori dipendenti - dirigenti e non dirigenti - amministratori, collaboratori, consulenti e terzi che operino per conto o nell'ambito della medesima Società si uniformerà alle linee guida illustrate nei paragrafi seguenti.

L'avvio del procedimento disciplinare impone alla società il rispetto del principio della immediatezza della contestazione e dell'applicazione della sanzione disciplinare. Essa, tuttavia, può procedere alla contestazione immediata del presunto illecito, disponendo la sospensione del rapporto di lavoro, riservandosi di applicare la sanzione all'esito del procedimento penale.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto delle competenti funzioni aziendali, anche con riferimento alla divulgazione del codice disciplinare ed alla adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni in esso contenute.

8.2 Misure nei confronti dei dipendenti.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico della società RENDE CALCIO 1968 SRL sono da considerarsi manifestazione del potere direttivo



del datore di lavoro e, in quanto tale, la violazione delle sue previsioni da parte del personale dipendente costituisce illecito disciplinare.

Il codice disciplinare è reso pubblico mediante circolare interna ed affissione o comunicazione comunque accessibile a tutti e ciascuno dei dipendenti.

La tipologia e l'entità del provvedimento disciplinare saranno individuate tenendo conto della gravità o recidività della mancanza o del grado di colpa e valutando in particolare:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche alla luce della prevedibilità dell'evento;
- il comportamento complessivo del lavoratore, verificando l'esistenza di eventuali altri simili precedenti disciplinari;
- le mansioni assegnate al lavoratore, nonché il relativo livello di responsabilità gerarchica e autonomia;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri dipendenti che abbiano concorso nel determinare la violazione nonché la relativa posizione funzionale;
- le particolari circostanze che contornano la violazione o in cui la stessa è maturata;
- la rilevanza degli obblighi violati e la circostanza che le conseguenze della violazione presentino o meno rilevanza esterna all'azienda;
- l'entità del danno derivante alla Società o dall'eventuale applicazione di sanzioni.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati non solo in relazione alla gravità delle infrazioni, ma anche in considerazione di eventuali



reiterazioni, comportando queste ultime provvedimenti disciplinari di peso crescente, fino alla eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.

Sul piano storico, saranno tenuti in considerazione a questo fine i provvedimenti comminati al soggetto coinvolto negli ultimi due anni.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate secondo la procedura di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300/70). In particolare, in conformità con quanto previsto dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre (24.03.2009) le sanzioni possibili sono:

- biasimo (*richiamo*) inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- biasimo (*ammonizione*) inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 116, parte terza;
- **sospensione** dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- **licenziamento** disciplinare con/senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Incorre nel *biasimo orale e/o scritto* il dipendente che violi le procedure interne di cui al Modello Organizzativo; il biasimo è sanzione applicabile al dipendente che non sia responsabile della procedura. Esso è applicabile anche in caso di violazione di divieti, purché detta violazione non sia grave. Incorre nel biasimo scritto colui che sia recidivo rispetto ai fatti appena descritti.

Incorre nella *multa* il dipendente che: a) se non responsabile delle procedure interne ha più volte violato le procedure interne (ipotesi di negligenza); b) se responsabile della procedura interna abbia violato la procedura di cui è responsabile. Incorre nella multa anche colui che abbia violato i divieti la cui violazione costituisce fatto grave.



Incorre nella sanzione della *sospensione dalla retribuzione e servizio* colui che violando le procedure interne oppure violando i divieti posti dal Codice Etico e dal Modello abbia causato un danno (patrimoniale e/o all'immagine) alla società RENDE CALCIO 1968 SRL.

Incorre nella sanzione del *licenziamento disciplinare* colui che adotti - nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio - un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo e tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs 231/2001. In tale comportamento si deve ravvisare il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la società stessa.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.



8.3 Misure nei confronti dei dirigenti, allenatori, preparatori atletici e calciatori.

8.3.1 Misure per i dirigenti, preparatori atletici ed allenatori.

Per i dirigenti è applicabile la disciplina dell'Accordo Collettivo FIGC - LEGA - ADISE ed, in particolare, dell'art. 7.

Per gli allenatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC - LEGA - AIAC ed in particolare dell'art. 22.

Per i preparatori atletici è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC - LEGA - AIPAC ed, in particolare, dell'art. 17.

I predetti articoli prevedono che possano essere applicate le sanzioni di:

- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della retribuzione;
- risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la *“sospensione della retribuzione e del rapporto”* in questa sede è richiamata per la *“riduzione della retribuzione”* e la casistica prevista per il *“licenziamento”* è richiamata per la *“risoluzione del contratto”*.

8.3.2 Misure per i calciatori.

Per i calciatori è applicabile la disciplina di cui all'Accordo Collettivo FIGC - LEGA - AIC ed in particolare dell'art. 11 che prevede che possano essere applicate le sanzioni di:



- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione della retribuzione;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.

Per la determinazione della sanzione si applicano gli stessi presupposti e criteri indicati nel precedente paragrafo 8.2, precisando che la casistica ivi prevista per la *“sospensione della retribuzione e del rapporto”* in questa sede è richiamata per la *“riduzione della retribuzione”* e la casistica prevista per il *“licenziamento”* è richiamata per la *“risoluzione del contratto”*.

Ovviamente per i calciatori è prevista una particolare ipotesi di sanzione, ovverosia l'esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, che viene applicata allorquando *“Le condotte e le situazioni delineate siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria e diretta l'esclusione dalla detta preparazione e/o dai detti allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione (salva ogni altra contestuale domanda, quali quelle di riduzione della retribuzione o di risoluzione)”*.



8.4 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, del Presidente e dei membri del CdA e/o dei Sindaci della società RENDE CALCIO 1968 SRL, l'OdV informerà l'Assemblea che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e successive modifiche, il soggetto condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'A.U./CDA.

8.5 Misure nei confronti dei collaboratori esterni.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta (procedure, obblighi e divieti) indicate dal presente Modello Organizzativo e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs, 231/2001 potrà comportare - secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership (si veda "Allegato 2") - la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure, anche cautelari, previste dal D.Lgs. 231/2001.

8.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza - per negligenza ovvero imperizia - non abbia saputo individuare, e, quindi, eliminare le



violazioni del Modello e, nei casi più gravi, il compimento dei reati, il Consiglio d'Amministrazione dovrà tempestivamente informare il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione procederà agli accertamenti necessari e potrà assumere, a norma di legge e di statuto e di concerto con il Collegio Sindacale, gli opportuni provvedimenti - ivi inclusa la revoca dell'incarico per giusta causa - avvalendosi, qualora si versi nell'ipotesi di lavoratore dipendente, del supporto dell'Alta Direzione. Per l'approvazione di una delibera di revoca per giusta causa di uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza, ovvero di tutti i suoi componenti, è richiesto il voto favorevole di una maggioranza pari ai 2/3 dei membri del Consiglio.

Resta salvo in ogni caso il diritto della Società ad agire per il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento dell'Organismo di Vigilanza.

8.7 Accertamento delle violazioni

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, in presenza di una violazione del Modello da parte dei "destinatari", l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare, spettando ad esso l'onere di accertare la fondatezza della segnalazione ricevuta e di segnalare, a sua volta, il caso agli organi sociali competenti per le conseguenti azioni.

Fatta salva la possibilità per ciascun dipendente di segnalare al proprio superiore e/o all'Organismo di Vigilanza una violazione (o



presunta violazione) del Modello da parte di altri dipendenti (anche dirigenti), amministratori, collaboratori, consulenti o altri terzi, secondo le modalità precisate nel paragrafo 7.2, i soggetti responsabili di individuare e segnalare eventuali violazioni sono i seguenti:

- gli Amministratori ed i soggetti apicali;
- ciascun Responsabile di Direzione o di Funzione, nell'ambito delle proprie mansioni di coordinamento e di gestione delle attività svolte dal personale della propria funzione;
- il Responsabile Internal Audit, nell'ambito della proprie mansioni;
- il Dirigente Preposto, nell'ambito della proprie attribuzioni specifiche;

Con particolare riferimento al Testo Unico sulla Sicurezza (TUS), tutti i soggetti coinvolti nel processo a norma del TUS sono responsabili di individuare e segnalare eventuali violazioni, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità connesse con la corretta applicazione della normativa, delle politiche, procedure, istruzioni e prescrizioni specifiche che compongono il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori (SGS) e l'adozione di idonee misure di sicurezza.

(Il presente documento si compone di n. 88 - ottantotto - pagine)